

264.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato)	6401	(Articoli del relativo decreto-legge)	6373
Disegno di legge di conversione S. 1500 (approvato dal Senato) n. 3213:		(Emendamento)	6373
(Articolo unico)	6355	Missioni valesvoli nella seduta del 26 ottobre 1993	6401
(Articoli del relativo decreto-legge)	6356	Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio)	6401
Disegno di legge di conversione n. 3127:		Proposta di legge n. 2871:	
(Articolo unico)	6359	(Articolo 1)	6377
(Articoli del relativo decreto-legge)	6360	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	6378
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	6363	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione n. 3129:		(Annunzio)	6401
(Articolo unico)	6369	(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	6402
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6369	(Trasmissione dal Senato)	6401
(Articoli del relativo decreto-legge)	6369	Risoluzioni, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	6402
(Emendamenti)	6370		
Disegno di legge di conversione n. 3231:			
(Articolo unico)	6373		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1500. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 326, RECANTE INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DI NORME RIGUARDANTI LE COMPETENZE ACCESSORIE
DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI (APPROVATO DAL SENATO) (3213)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso è dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza.

2. L'articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873, va inteso nel senso che le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
17 SETTEMBRE 1993, N. 364, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER IL
SISTEMA INFORMATIVO, PER LE STRUTTURE, PER LE ATTREZZATURE
E PER I SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (3127)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 241.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze del servizio giudiziario, nei settori penale e civile ed in quelli relativi alla giustizia minorile, nonché al fine di attuare gli interventi urgenti per il potenziamento del sistema informativo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 515.675 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari, a istituti e servizi minorili o all'Amministrazione centrale, per acquisti, ristrutturazioni, ampliamenti e restauri di altri edifici con la stessa destinazione, nonché per contributi ai comuni, per locazioni e oneri concernenti la gestione e manutenzione degli immobili, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 72.576 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 84.600 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 79.456 milioni, con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

ARTICOLO 3.

1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, ad istituti e servizi minorili ed all'Amministrazione centrale, nonché per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 33.500 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 31.228 mi-

lioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 33.000 milioni.

2. Per il funzionamento degli istituti e servizi minorili, per convenzioni, consulenze, formazione e sperimentazioni, per spese telefoniche, nonché per missioni del personale della giustizia minorile, è autorizzata, per il 1993, la spesa di lire 1.700 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 1.900 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 5.900 milioni.

ARTICOLO 4.

1. Per il potenziamento del sistema informativo, per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione e di videoregistrazione, nonché per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 68.605 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 55.605 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 47.605 milioni.

ARTICOLO 5.

1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, commi ottavo, nono e decimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ed all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

2. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo è prescritto il solo parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che è reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ma il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo 8 è ridotto alla metà.

ARTICOLO 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessi-

vamente in lire 515.675 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 76.381 milioni per l'anno 1993, quanto a lire 58.333 milioni per l'anno 1994 e quanto a lire 25.961 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993, quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1994 e quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 14 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è sostituito dal seguente:

« ART. 14 — 1. Il consiglio centrale può acquisire la collaborazione di una o più persone, scelte di preferenza tra funzionari di cancelleria in quiescenza, per attendere ai servizi d'ordine, di segreteria e di contabilità. A questo personale sarà riconosciuto un compenso periodicamente stabilito dal consiglio centrale e la relativa spesa dovrà prelevarsi dal fondo delle spese di amministrazione della Cassa ».

ARTICOLO 8.

1. Il personale a tempo determinato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed al de-

creto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1973, n. 685, può essere utilizzato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria per l'espletamento indilazionabile di mansioni di digitazione in ogni caso di vacanza del personale appartenente ai profili professionali che dette mansioni prevedono; tale disposizione si applica altresì alle assunzioni previste dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162.

ARTICOLO 9.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è sostituito dai seguenti:

« 3. Presso l'Ufficio per l'automazione dei servizi e per l'informatica del Ministero di grazia e giustizia è istituito un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati. Il comitato è presieduto dal dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, ed è così composto da:

a) due esperti scelti dal Ministro di grazia e giustizia, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

b) un esperto scelto dal Ministro, sentito il Provveditore generale dello Stato;

c) un magistrato nominato dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore della magistratura;

d) un magistrato scelto dal Ministro tra quelli addetti al Ministero o in servizio presso un ufficio giudiziario;

e) un funzionario giudiziario scelto dal Ministro.

3-bis. I componenti del comitato durano in carica quattro anni. Le sedute del

comitato sono valide con la presenza di quattro componenti. Fino alla costituzione del comitato nella composizione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2 ».

2. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, dopo le parole: « con uno o più magistrati » sono inserite

le seguenti: « ovvero uno o più funzionari giudiziari ».

ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI
AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI
2 E 9 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, per la costruzione, il restauro e l'ampliamento di edifici giudiziari, per gli esercizi finanziari 1994 e 1995 le somme sono ripartite secondo quanto stabilito nella tabella A allegata al presente decreto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente tabella:

TABELLA A

Anno 1994:

Bolzano (1° lotto)
per la ristrutturazione del
tribunale 5.000.000.000

Napoli
per lo sdoppiamento di
due aule di giustizia 3.500.000.000
Roma (1° lotto)

per il prefabbricato di via
Romei da destinare alle
sezioni penali della corte
d'appello 8.000.000.000

Piacenza (2° lotto)
per la ristrutturazione di
Palazzo Madama 10.000.000.000

Bologna (2° lotto)
per la ristrutturazione ex
tribunale militare 5.000.000.000

Reggio Calabria (2° lotto)
per la ristrutturazione del
palazzo di giustizia 5.000.000.000

Lucca
per la ristrutturazione del
palazzo di giustizia 7.500.000.000

Palmi
per il completamento della
ristrutturazione della
pretura 2.000.000.000

Tribunale penale Roma
(3° lotto)
per il completamento della
ristrutturazione dell'edi-
ficio 2.500.000.000

Pretura penale
e civile Roma (3° lotto)
per la ristrutturazione de-
gli edifici 6.500.000.000

Tribunale civile di Roma
per la ristrutturazione dei
locali di via Damiata la-
sciati liberi dalla ammi-
nistrazione militare e de-
stinati alla sezione falli-
mentare 500.000.000

Totale ... 55.500.000.000

Anno 1995:

Pretura penale
e civile Roma
per il completamento della
ristrutturazione 6.850.000.000

Tribunale penale Roma
per il completamento della
ristrutturazione 2.500.000.000

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1993

Roma (2° lotto)	
per il prefabbricato di via Romei destinato alle sezioni penali della corte di appello	20.500.000.000
Reggio Calabria	
per il completamento della ristrutturazione del palazzo di giustizia	2.000.000.000
Lucca	
per il completamento della ristrutturazione del palazzo di giustizia	7.500.000.000
Bologna (3° lotto)	
per la ristrutturazione dell'ex tribunale militare	5.000.000.000
Piacenza (3° lotto)	
per la ristrutturazione di Palazzo Madama	7.000.000.000
Bolzano (3° lotto)	
per la ristrutturazione del tribunale	15.000.000.000
	66.350.000.000

2. 1.

Gianmarco Mancini.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli).

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, l'amministrazione, la gestione e la manutenzione degli edifici costituenti il complesso giudiziario di Napoli sono attribuite al Ministero di grazia e giustizia, che vi provvede a mezzo della Direzione

generale degli affari civili e di una apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici allocati nel complesso giudiziario di Napoli, da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, dal sindaco del comune di Napoli, da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli, da due funzionari di cancelleria o di segreteria giudiziarie.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, individua con propri decreti le attività di amministrazione, gestione e manutenzione, stabilisce le condizioni per concedere in appalto l'esercizio e la manutenzione degli impianti e degli altri servizi, disciplina le modalità di composizione e funzionamento della commissione. Al relativo onere, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, valutato in lire 9,3 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. 01.

Cirino Pomicino.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, sono abrogati.

9. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia può conferire

gli affidamenti a terzi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, indipendentemente dal loro inserimento nel piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo citato.

9. 01.

La Commissione.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1993, N. 370, RECANTE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVI CONTRIBUTIVI (3129)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 245.

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « in corso al 30 novembre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « in corso al 30 giugno 1994 »;

al comma 2, le parole: « al 30 novembre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 1994 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 6.104 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 4.710 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 1.394 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 e al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano ap-

plicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, le parole: in corso al 30 giugno 1994 sono sostituite dalle seguenti: « in corso al 30 novembre 1993 »

1. 1. Governo.

Al comma 2, le parole: al 30 giugno 1994 sono sostituite dalle seguenti: « al 30 novembre 1993 »

1. 2. Governo.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 e al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

1. 3. Governo.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1993, N. 405, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RICORSI ALLE COMMISSIONI CENSUARIE RELATIVI ALLE TARIFFE D'ESTIMO E ALLE RENDITE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI URBANE, NONCHÉ ALLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE CENSUARIE (3231)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non decisi per man-

cata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti. Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, è ammessa, da parte del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione censuaria centrale la quale decide con le modalità di cui al comma 1-ter del suindicato articolo 2.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO
RIFERITO ALL'ARTICOLO 1
DEL DECRETO-LEGGE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: per annullamento del vigente sistema di accertamento dei dati e valori catastali.

1. 1.

Tassi, Tatarella.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-BIS. — SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI; DE MATTEO; COMPAGNA ED ALTRI; COMPAGNA ED ALTRI; FABBRI ED ALTRI; ACQUAVIVA ED ALTRI; GAVA ED ALTRI; SPERONI ED ALTRI; ROCCHI ED ALTRI — DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L'ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA (APPROVATA DAL SENATO) (2871);

PIRO — DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE (255);

MATTARELLA ED ALTRI — MISURE URGENTI PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MASSA (538);

CARIGLIA ED ALTRI — DISCIPLINA DEI SONDAGGI PREELETTORALI (657);

PAPPALARDO — NORME IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI (826);

BATTISTUZZI ED ALTRI — NORME PER LA DISCIPLINA DEI SONDAGGI DI OPINIONE (1026);

TASSONE ED ALTRI — DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURA DI PREVENZIONE (2253);

TASSI — ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE SPESE ELETTORALI AI NON ELETTI (2381);

FORTUNATO — DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE (2483);

FORTUNATO — DISCIPLINA DEI SONDAGGI PREELETTORALI (2507);

MARTINAT ED ALTRI — MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, IN MATERIA DI DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI SONDAGGI NEL CORSO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (2821);

BUTTI — DIVIETO DI DIFFUSIONE DEI SONDAGGI DI OPINIONE DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (2916)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

*(Accesso ai mezzi
di informazione).*

1. Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli editori di quotidiani e periodici ed i titolari di concessioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale devono riconoscere ai partiti ed alle loro aggregazioni, alle liste, ai candidati ed ai gruppi di candidati l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. I modi, i tempi e gli spazi di accesso, nonché il limite massimo delle tariffe da praticarsi in caso di inserzioni e trasmissioni a pagamento, vengono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione

e l'editoria almeno dieci giorni prima del termine di cui al comma 1, in armonia con gli indirizzi che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi definisce venti giorni prima del termine di cui al medesimo comma 1.

3. Le medesime condizioni di parità vengono assicurate dal servizio pubblico radiotelevisivo entro i limiti e con le modalità fissati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dai Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo secondo le rispettive competenze.

4. A decorrere dal termine di cui al comma 1 la presenza di candidati o di esponenti dei partiti o di membri del Governo e delle giunte regionali e degli enti locali non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive nonché nelle inserzioni pubblicitarie e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali promosse da liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE.

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche o loro raggruppamenti e ai promotori dei *referendum* l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda a partire dal primo giorno stabilito per legge, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti negli articoli seguenti.

ART. 2.

1. Qualora alle elezioni di cui all'articolo 1 abbia diritto a partecipare un numero di elettori superiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva a ciascuno dei soggetti

che ne hanno diritto ai sensi del comma 2:

a) un tempo di trasmissione pari a 50 minuti nell'arco della campagna elettorale, di cui almeno 25 minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

b) un tempo di 50 minuti, non frazionabile, riservato ad una conferenza stampa da emettere a reti unificate alle ore 20,30;

c) un tempo di 30 secondi al giorno durante tutta la campagna elettorale per comunicazioni riguardanti la campagna elettorale in una rubrica dal titolo « cronaca elettorale », che sarà collocata all'interno dei notiziari di massimo ascolto;

d) un tempo di 5 minuti all'interno di una trasmissione non frazionabile riservata agli appelli finali da emettere, a reti unificate, l'ultimo giorno della campagna elettorale nella fascia oraria compresa fra le ore 20,30 e le ore 22,30.

2. Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al comma 1:

a) in tutti i casi: i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato candidature e liste con il proprio contrassegno nelle precedenti elezioni delle Camere e che siano costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere;

b) in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo: i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che non siano compresi nella lettera a), ma abbiano usufruito nelle precedenti

elezioni del concorso dello Stato ai sensi della legge 8 agosto 1980, n. 422;

c) i partiti e le formazioni politiche che non siano compresi nelle lettere a) e b), ma abbiano presentato, in almeno due terzi delle circoscrizioni interessate alle elezioni, candidature e liste con lo stesso contrassegno.

3. In occasione dello svolgimento dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, la Concessionaria del servizio pubblico riserva ai promotori e a ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2:

a) una conferenza stampa di 50 minuti alle ore 20,30 a reti unificate;

b) appelli finali di 5 minuti da emettere a reti unificate l'ultimo giorno della campagna referendaria nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30.

4. La Concessionaria del servizio pubblico riserva, inoltre, tempi uguali e nella stessa fascia oraria alle tesi favorevoli al « SÌ » e a quelle favorevoli al « NO » per un ammontare complessivo non inferiore a 240 minuti, di cui almeno la metà nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30. All'illustrazione della richiesta referendaria da parte dei promotori è inoltre riservata una trasmissione di 20 minuti alle ore 20,30, a reti unificate, in apertura della campagna referendaria.

5. Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più referendum, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede ad aumentare adeguatamente i tempi di cui ai precedenti commi. Per la propaganda relativa a ciascun referendum è riservato un tempo pari alla somma dei tempi così aumentati divisa per il numero dei referendum che si svolgono contemporaneamente; i promotori dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione concorrono all'utilizzo dei tempi relativi alla propaganda del solo referendum da essi richiesto.

6. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce le modalità di utilizzazione degli spazi di cui ai precedenti commi secondo i criteri della pariteticità nella ripartizione degli spazi tra i soggetti che ne hanno diritto e del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione degli stessi.

7. La Concessionaria del servizio pubblico è tenuta inoltre a rispettare i seguenti criteri:

a) qualora venga attribuito un maggiore tempo di accesso a qualsiasi soggetto avente diritto a norma del comma 2, deve essere concesso un uguale tempo, alle stesse condizioni, a ciascun altro avente diritto;

b) non devono essere diffusi sondaggi d'opinione sull'oggetto della campagna elettorale, ovvero su oggetti analoghi e comunque interferenti con la campagna medesima, sull'attività di partiti concorrenti alle elezioni o su rappresentanti di partiti anche se non candidati;

c) per quanto riguarda i notiziari, non sono trasmessi interviste o dibattiti con candidati, né sarà diffusa la loro immagine filmata o in fotografia;

d) per quanto riguarda le altre trasmissioni, la Concessionaria del servizio pubblico non trasmetterà interviste e dibattiti elettorali, riprese dirette o filmate di comizi e di manifestazioni di partito; i candidati e i rappresentanti di partito anche se non candidati non possono intervenire in alcuna trasmissione.

8. Durante i periodi di cui ai commi 1, 3 e 4 il Centro di documentazione di cui all'articolo 5 curerà la rilevazione dei dati relativi alla emissione dei programmi preelettorali e alla elaborazione degli stessi.

ART. 3.

1. Qualora alle elezioni di cui all'articolo 1 abbia diritto a partecipare un nu-

mero di elettori inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva, prevalentemente nelle emissioni regionali della terza rete televisiva e delle reti radiofoniche, gli spazi per la propaganda ai soggetti che ne hanno diritto, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dal presente articolo.

2. Hanno diritto agli spazi di cui al comma 1 i soggetti che hanno usufruito nelle precedenti e corrispondenti elezioni del concorso dello Stato, i promotori dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, nonché i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia capoluogo di provincia.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce i tempi, gli orari e le modalità per l'utilizzo degli spazi di cui al comma 1, nonché per gli spazi aggiuntivi sulla prima e sulla seconda rete televisiva qualora si rendano necessari e opportuni, secondo i criteri di cui al comma 6 dell'articolo 2.

ART. 4.

1. In occasione delle elezioni e dei *referendum* di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 le trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale diffuse dalle emittenti diverse dal servizio pubblico radiotelevisivo debbono rispettare le seguenti condizioni:

a) far rientrare nell'ambito della disciplina della propaganda elettorale tutte le trasmissioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, a pagamento o gratuite, sia che vengano autogestite dai par-

titi o dai candidati, oppure gestite dalle stesse emittenti televisive;

b) le reti nazionali e i circuiti devono riconoscere a ciascun partito e formazione politica aventi diritto all'utilizzazione degli spazi riservati dalla Concessionaria del servizio pubblico l'accesso gratuito alle emittenti per un tempo complessivo minimo di 50 minuti non frazionabile per più di tre volte, di cui 30 minuti nella stessa ora, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le 22,30. Qualora una rete o un circuito attribuisca un maggiore tempo di accesso ad un qualsiasi partito, deve concedere un ulteriore eguale tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o formazione politica. Le reti nazionali e i circuiti, l'ultimo giorno della campagna elettorale, devono trasmettere un appello finale di ogni partito o formazione politica, che partecipa alla competizione elettorale, della durata di 5 minuti ciascuno, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

c) le emittenti locali devono riconoscere a ciascun partito e formazione politica che partecipa alla competizione elettorale l'accesso gratuito per un tempo complessivo di almeno 30 minuti, nella stessa ora, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

d) tutte le emittenti televisive possono riservare alla propaganda elettorale a pagamento non più di un terzo del tempo complessivo giornaliero utilizzato per la pubblicità commerciale. Tutte le emissioni di propaganda elettorale devono porre in evidenza, in sovrimpressione, la dicitura: « Propaganda elettorale a pagamento ». La tariffa e le condizioni devono essere uguali per tutti i richiedenti. Il tempo offerto deve essere diviso in parti uguali tra tutti i partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale;

e) tutte le emittenti radiofoniche devono osservare quanto stabilito alle lettere c) e d): la fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30, di cui alla lettera c), è sostituita da quella compresa

tra le ore 10 e le ore 13 e la dicitura di cui alla lettera d) è sostituita da un annuncio posto all'inizio e alla fine di ogni singola emissione a pagamento;

f) il Ministro dell'interno deve accertare la veridicità delle dichiarazioni rese da ciascuna emittente, nonché il rispetto delle prescrizioni dettate con la presente legge, avvalendosi anche dei dati e delle elaborazioni fornite dall'apposito Centro di cui all'articolo 5;

g) ogni infrazione delle presenti norme viene comunicata all'emittente, che nel termine di quarantotto ore deve far pervenire le sue osservazioni al Ministro il quale, qualora l'esito dell'accertamento sia positivo, deve immediatamente prescrivere all'emittente l'adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare l'equilibrio violato. In particolare, qualora l'infrazione interessi il principio dell'eguale ripartizione degli spazi di propaganda elettorale tra i partiti, il Ministro deve ordinare all'emittente di mettere a disposizione ulteriore uguale tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o gruppo politico.

2. Le reti nazionali e i circuiti, entro il giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, devono depositare al Ministero dell'interno apposita comunicazione nella quale debbono indicare:

a) le fasce orarie ed i tempi che vengono messi a disposizione per le trasmissioni di propaganda elettorale;

b) se i tempi messi a disposizione siano a titolo gratuito o a pagamento;

c) le condizioni tariffarie normalmente praticate per la pubblicità commerciale e quelle che intendono praticare per la pubblicità elettorale. Queste ultime tariffe non possono comunque essere superiori a quelle commerciali.

3. In caso di inottemperanza alle prescrizioni ripristinatorie ed in ogni ipotesi di infrazione accertata dopo lo svolgimento della campagna elettorale, il Mini-

stro dispone l'immediata chiusura dell'emittente fino ad un massimo di cinque giorni.

ART. 5.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Centro di documentazione sull'attività del servizio pubblico radiotelevisivo in periodo elettorale.

2. Il Centro dispone delle registrazioni di tutti i programmi trasmessi in periodo elettorale dal servizio pubblico e dei dati relativi all'ascolto.

3. Il Centro effettua, su richiesta, elaborazioni dei dati di cui dispone.

4. Sia l'accesso ai dati che la richiesta di loro elaborazioni sono consentiti a tutti i cittadini ed è gratuita esclusivamente per i membri del Parlamento e del Governo.

5. Le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio pubblico e le relative trascrizioni devono essere messi a disposizione dei richiedenti entro dodici ore dalla loro emissione.

6. Per la realizzazione del servizio viene istituito un ufficio autonomo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cui struttura, il numero e le qualifiche del personale statale addetto saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per la copertura finanziaria dei servizi resi dal Centro è istituita, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita rubrica denominata « Centro di documentazione sull'attività del servizio pubblico radiotelevisivo ».

1. 7. (Nuova formulazione).

Vito, Pannella, Taradash, Ciccio-messere, Bonino.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresen-

tanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche o loro raggruppamenti e ai promotori dei *referendum* l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda a partire dal primo giorno stabilito per legge, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti negli articoli seguenti.

ART. 2.

1. Qualora alle elezioni di cui all'articolo 1 abbia diritto a partecipare un numero di elettori superiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva a ciascuno dei soggetti che ne hanno diritto ai sensi del comma 2:

a) un tempo di trasmissione pari a 40 minuti nell'arco della campagna elettorale, di cui almeno 25 minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

b) un tempo di 40 minuti, non frazionabile, riservato ad una conferenza stampa da emettere a reti unificate alle ore 20,30;

c) un tempo di 30 secondi a giorni alterni durante tutta la campagna elettorale per comunicazioni riguardanti la campagna elettorale in una rubrica dal titolo « Cronaca elettorale », che sarà collocata all'interno dei notiziari di massimo ascolto;

d) un tempo di 3 minuti all'interno di una trasmissione non frazionabile riservata agli appelli finali da emettere, a reti unificate, l'ultimo giorno della campagna elettorale nella fascia oraria compresa fra le ore 20,30 e le ore 22,30.

2. Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al comma 1:

a) in tutti i casi: i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato candidature e liste con il proprio contrassegno nelle precedenti elezioni delle Camere e che siano costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere;

b) in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo: i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che non siano compresi nella lettera a), ma abbiano usufruito nelle precedenti elezioni del concorso dello Stato ai sensi della legge 8 agosto 1980, n. 422;

c) i partiti e le formazioni politiche che non siano compresi nelle lettere a) e b), ma abbiano presentato, in almeno due terzi delle circoscrizioni interessate alle elezioni, candidature o liste con lo stesso contrassegno.

3. In occasione dello svolgimento dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, la Concessionaria del servizio pubblico riserva ai promotori e a ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2:

a) una conferenza stampa di 40 minuti alle ore 20,30 a reti unificate;

b) appelli finali di 3 minuti da emettere a reti unificate l'ultimo giorno della campagna referendaria nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30.

4. La Concessionaria del servizio pubblico riserva, inoltre, tempi uguali e nella stessa fascia oraria alle tesi favorevoli al « SI » e a quelle favorevoli al « NO » per un ammontare complessivo non inferiore a 240 minuti, di cui almeno la metà nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30. All'illustrazione della richiesta referendaria da parte dei promotori è inoltre riservata una trasmissione di 20 minuti alle ore 20,30, a reti unificate, in apertura della campagna referendaria.

5. Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede ad aumentare adeguatamente i tempi di cui ai precedenti commi. Per la propaganda relativa a ciascun *referendum* è riservato un tempo pari alla somma dei tempi così aumentati divisa per il numero dei *referendum* che si svolgono contemporaneamente; i promotori dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione concorrono all'utilizzo dei tempi relativi alla propaganda del solo *referendum* da essi richiesto.

6. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce le modalità di utilizzazione degli spazi di cui ai precedenti commi secondo i criteri della pariteticità nella ripartizione degli spazi tra i soggetti che ne hanno diritto e del sorreggio nella definizione dell'ordine di partecipazione degli stessi.

7. La Concessionaria del servizio pubblico è tenuta inoltre a rispettare i seguenti criteri:

a) qualora venga attribuito un maggiore tempo di accesso a qualsiasi soggetto avente diritto a norma del comma 2, deve essere concesso un uguale tempo, alle stesse condizioni, a ciascun altro avente diritto;

b) non devono essere diffusi sondaggi d'opinione sull'oggetto della campagna elettorale, ovvero su oggetti analoghi e comunque interferenti con la campagna medesima, sull'attività di partiti concorrenti alle elezioni o su rappresentanti di partiti anche se non candidati;

c) per quanto riguarda i notiziari, non sono trasmesse interviste o dibattiti con candidati, né sarà diffusa la loro immagine filmata o in fotografia;

d) per quanto riguarda le altre trasmissioni, la Concessionaria del servizio pubblico non trasmetterà interviste e dibattiti elettorali, riprese dirette o filmate di comizi e di manifestazioni di partito; i candidati e i rappresentanti di partito an-

che se non candidati non possono intervenire in alcuna trasmissione.

8. Durante i periodi di cui ai commi 1, 3 e 4 il Centro di documentazione di cui all'articolo 5 curerà la rilevazione dei dati relativi alla emissione dei programmi preelettorali e alla elaborazione degli stessi.

ART. 3.

1. Qualora alle elezioni di cui all'articolo 1 abbia diritto a partecipare un numero di elettori inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva, prevalentemente nelle emissioni regionali della terza rete televisiva e delle reti radiofoniche, gli spazi per la propaganda ai soggetti che ne hanno diritto, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dal presente articolo.

2. Hanno diritto agli spazi di cui al comma 1 i soggetti che hanno usufruito nelle precedenti e corrispondenti elezioni del concorso dello Stato, i promotori dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, nonché i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia capoluogo di provincia.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce i tempi, gli orari e le modalità per l'utilizzo degli spazi di cui al comma 1, nonché per gli spazi aggiuntivi sulla prima e sulla seconda rete televisiva qualora si rendano necessari e opportuni, secondo i criteri di cui al comma 6 dell'articolo 2.

ART. 4.

1. In occasione delle elezioni e dei referendum di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 le trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale diffuse dalle emittenti diverse dal servizio pubblico radiotelevisivo debbono rispettare le seguenti condizioni:

a) far rientrare nell'ambito della disciplina della propaganda elettorale tutte le trasmissioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, a pagamento o gratuite, sia che vengano autogestite dai partiti o dai candidati, oppure gestite dalle stesse emittenti televisive;

b) le reti nazionali e i circuiti devono riconoscere a ciascun partito e formazione politica aventi diritto all'utilizzazione degli spazi riservati dalla Concessionaria del servizio pubblico l'accesso gratuito alle emittenti per un tempo complessivo minimo di 50 minuti non frazionabile per più di tre volte, di cui 30 minuti nella stessa ora, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le 23. Qualora una rete o un circuito attribuisca un maggiore tempo di accesso ad un qualsiasi partito, deve concedere un ulteriore eguale tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o formazione politica. Le reti nazionali e i circuiti, l'ultimo giorno della campagna elettorale, devono trasmettere un appello finale di ogni partito o formazione politica, che partecipa alla competizione elettorale, della durata di 5 minuti ciascuno, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

c) le emittenti locali devono riconoscere a ciascun partito e formazione politica che partecipa alla competizione elettorale l'accesso gratuito per un tempo complessivo di almeno 30 minuti, nella stessa ora, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

d) tutte le emittenti televisive possono riservare alla propaganda elettorale a pagamento non più di un terzo del tempo complessivo giornaliero utilizzato

per la pubblicità commerciale. Tutte le emissioni di propaganda elettorale devono porre in evidenza, in sovrapposizione, la dicitura: « Propaganda elettorale a pagamento ». La tariffa e le condizioni devono essere uguali per tutti i richiedenti. Il tempo offerto deve essere diviso in parti uguali tra tutti i partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale;

e) tutte le emittenti radiofoniche devono osservare quanto stabilito alle lettere c) e d); la fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 23, di cui alla lettera c), è sostituita da quella compresa tra le ore 10 e le ore 13 e la dicitura di cui alla lettera d) è sostituita da un annuncio posto all'inizio e alla fine di ogni singola emissione a pagamento;

f) il Ministro dell'interno deve accertare la veridicità delle dichiarazioni rese da ciascuna emittente, nonché il rispetto delle prescrizioni dettate con la presente legge, avvalendosi anche dei dati e delle elaborazioni fornite dall'apposito Centro di cui all'articolo 5;

g) ogni infrazione delle presenti norme viene comunicata all'emittente, che nel termine di quarantotto ore deve far pervenire le sue osservazioni al Ministro il quale, qualora l'esito dell'accertamento sia positivo, deve immediatamente prescrivere all'emittente l'adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare l'equilibrio violato. In particolare, qualora l'infrazione interessi il principio dell'eguale ripartizione degli spazi di propaganda elettorale tra i partiti, il Ministro deve ordinare all'emittente di mettere a disposizione ulteriore uguale tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o gruppo politico.

2. Le reti nazionali e i circuiti, entro il giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, devono depositare al Ministero dell'interno apposita comunicazione nella quale debbono indicare:

a) le fasce orarie ed i tempi che vengono messi a disposizione per le trasmissioni di propaganda elettorale;

b) se i tempi messi a disposizione siano a titolo gratuito o a pagamento;

c) le condizioni tariffarie normalmente praticate per la pubblicità commerciale e quelle che intendono praticare per la pubblicità elettorale. Queste ultime tariffe non possono comunque essere superiori a quelle commerciali.

3. In caso di inottemperanza alle prescrizioni ripristinatorie ed in ogni ipotesi di infrazione accertata dopo lo svolgimento della campagna elettorale, il Ministro dispone l'immediata chiusura dell'emittente fino ad un massimo di cinque giorni.

ART. 5.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Centro di documentazione sull'attività del servizio pubblico radiotelevisivo in periodo elettorale.

2. Il Centro dispone delle registrazioni di tutti i programmi trasmessi in periodo elettorale dal servizio pubblico e dei dati relativi all'ascolto.

3. Il Centro effettua, su richiesta, elaborazioni dei dati di cui dispone.

4. Sia l'accesso ai dati che la richiesta di loro elaborazioni sono consentiti a tutti i cittadini ed è gratuita esclusivamente per i membri del Parlamento e del Governo.

5. Le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio pubblico e le relative trascrizioni devono essere messi a disposizione dei richiedenti entro dodici ore dalla loro emissione.

6. Per la realizzazione del servizio viene costituito un ufficio autonomo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cui struttura, il numero e le qualifiche del personale statale addetto saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per la copertura finanziaria dei servizi resi dal Centro è istituita, nello stato di previsione della Presidenza del Consi-

glio dei ministri, un'apposita rubrica denominata « Centro di documentazione sull'attività del servizio pubblico radiotelevisivo ».

1. 8. (Nuova formulazione).

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche o loro raggruppamenti l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda a partire dal primo giorno stabilito per legge, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti negli articoli seguenti.

ART. 2.

1. La Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva a ciascuno dei soggetti che ne hanno diritto ai sensi del comma 2:

a) un tempo di trasmissione pari a 50 minuti nell'arco della campagna elettorale, di cui almeno 25 minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

b) un tempo di 50 minuti, non frazionabile, riservato ad una conferenza stampa da emettere a reti unificate alle ore 20,30;

c) un tempo di 30 secondi a giorni alterni durante tutta la campagna elettorale per comunicazioni riguardanti la campagna elettorale in una rubrica dal titolo « Cronaca elettorale », che sarà collocata all'interno dei notiziari di massimo ascolto;

d) un tempo di 4 minuti all'interno di una trasmissione non frazionabile riservata agli appelli finali da emettere, a

reti unificate, l'ultimo giorno della campagna elettorale nella fascia oraria compresa fra le ore 20,30 e le ore 22,30.

2. Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al comma 1:

a) in tutti i casi: i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato candidature e liste con il proprio contrassegno nelle precedenti elezioni delle Camere e che siano costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere;

b) i partiti e le formazioni politiche che non siano compresi nella lettera a), ma abbiano presentato, in almeno due terzi delle circoscrizioni interessate alle elezioni, candidature o liste con lo stesso contrassegno.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce le modalità di utilizzazione degli spazi di cui ai commi 1 e 2 secondo i criteri della pariteticità nella ripartizione degli spazi tra i soggetti che ne hanno diritto e del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione degli stessi.

4. La Concessionaria del servizio pubblico è tenuta inoltre a rispettare i seguenti criteri:

a) qualora venga attribuito un maggiore tempo di accesso a qualsiasi soggetto avente diritto a norma del comma 2, deve essere concesso un uguale tempo, alle stesse condizioni, a ciascun altro avente diritto;

b) per quanto riguarda i notiziari, non sono trasmessi interviste o dibattiti con candidati, né sarà diffusa la loro immagine filmata o in fotografia;

c) per quanto riguarda le altre trasmissioni, la Concessionaria del servizio pubblico non trasmetterà interviste e dibattiti elettorali, riprese dirette o filmate di comizi e di manifestazioni di partito; i candidati e i rappresentanti di partito anche se non candidati non possono intervenire in alcuna trasmissione.

5. Durante i periodi di cui all'articolo 1 il Centro di documentazione di cui all'articolo 4 curerà la rilevazione dei dati relativi alla emissione dei programmi preelettorali e alla elaborazione degli stessi.

ART. 3.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo delle Camere, le trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale diffuse dalle emittenti diverse dal servizio pubblico radiotelevisivo debbono rispettare le seguenti condizioni:

a) far rientrare nell'ambito della disciplina della propaganda elettorale tutte le trasmissioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, a pagamento o gratuite, sia che vengano autogestite dai partiti o dai candidati, oppure gestite dalle stesse emittenti televisive;

b) le reti nazionali e i circuiti devono riconoscere a ciascun partito e formazione politica aventi diritto all'utilizzazione degli spazi riservati dalla Concessionaria del servizio pubblico l'accesso gratuito alle emittenti per un tempo complessivo minimo di 50 minuti non frazionabile per più di tre volte, di cui 30 minuti nella stessa ora, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le 22,30. Qualora una rete o un circuito attribuisca un maggiore tempo di accesso ad un qualsiasi partito, deve concedere un ulteriore *eguale tempo*, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o formazione politica. Le reti nazionali e i circuiti, l'ultimo giorno della campagna elettorale, devono trasmettere un appello finale di ogni partito o formazione politica, che partecipa alla competizione elettorale, della durata di 4 minuti ciascuno, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

c) le emittenti locali devono riconoscere a ciascun partito e formazione politica che partecipa alla competizione elettorale l'accesso gratuito per un tempo complessivo di almeno 30 minuti, nella

stessa ora, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

d) tutte le emittenti televisive possono riservare alla propaganda elettorale a pagamento non più di un terzo del tempo complessivo giornaliero utilizzato per la pubblicità commerciale. Tutte le emissioni di propaganda elettorale devono porre in evidenza, in sovrimpressione, la dicitura: « Propaganda elettorale a pagamento ». La tariffa e le condizioni devono essere uguali per tutti i richiedenti. Il tempo offerto deve essere diviso in parti uguali tra tutti i partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale;

e) tutte le emittenti radiofoniche devono osservare quanto stabilito alle lettere *c)* e *d)*: la fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30, di cui alla lettera *c)*, è sostituita da quella compresa tra le ore 10 e le ore 13 e la dicitura di cui alla lettera *d)* è sostituita da un annuncio posto all'inizio e alla fine di ogni singola emissione a pagamento;

f) il Ministro dell'interno deve accertare la veridicità delle dichiarazioni rese da ciascuna emittente, nonché il rispetto delle prescrizioni dettate con la presente legge, avvalendosi anche dei dati e delle elaborazioni forniti dall'apposito Centro di cui all'articolo 4;

g) ogni infrazione delle presenti norme viene comunicata all'emittente, che nel termine di quarantotto ore deve far pervenire le sue osservazioni al Ministro il quale, qualora l'esito dell'accertamento sia positivo, deve immediatamente prescrivere all'emittente l'adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare l'equilibrio violato. In particolare, qualora l'infrazione interessi il principio dell'eguale ripartizione degli spazi di propaganda elettorale tra i partiti, il Ministro deve ordinare all'emittente di mettere a disposizione ulteriore uguale tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o gruppo politico.

2. Le reti nazionali e i circuiti, entro il giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, devono depositare al Ministero dell'interno apposita comunicazione nella quale debbono indicare:

a) le fasce orarie ed i tempi che vengono messi a disposizione per le trasmissioni di propaganda elettorale;

b) se i tempi messi a disposizione siano a titolo gratuito o a pagamento;

c) le condizioni tariffarie normalmente praticate per la pubblicità commerciale e quelle che intendono praticare per la pubblicità elettorale. Queste ultime tariffe non possono comunque essere superiori a quelle commerciali.

3. In caso di inottemperanza alle prescrizioni ripristinatorie ed in ogni ipotesi di infrazione accertata dopo lo svolgimento della campagna elettorale, il Ministro dispone l'immediata chiusura dell'emittente fino ad un massimo di cinque giorni.

ART. 4.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Centro di documentazione sull'attività del servizio pubblico radiotelevisivo in periodo elettorale.

2. Il Centro dispone delle registrazioni di tutti i programmi trasmessi in periodo elettorale dal servizio pubblico e dei dati relativi all'ascolto.

3. Il Centro effettua, su richiesta, elaborazioni dei dati di cui dispone.

4. Sia l'accesso ai dati che la richiesta di loro elaborazioni sono consentiti a tutti i cittadini ed è gratuita esclusivamente per i membri del Parlamento e del Governo.

5. Le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio pubblico e le relative trascrizioni devono essere messi a disposizione dei richiedenti entro dodici ore dalla loro emissione.

6. Per la realizzazione del servizio viene costituito un ufficio autonomo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cui struttura, il numero e le

qualifiche del personale statale addetto saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per la copertura finanziaria dei servizi resi dal Centro è istituita, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita rubrica denominata « Centro di Documentazione sull'attività del servizio pubblico radiotelevisivo ».

1. 9. (Nuova formulazione).

Vito, Pannella, Taradash, Cicciomessere, Bonino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.37

Al comma 1, premettere i seguenti periodi: La presente legge disciplina le attività di propaganda connesse alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali ed allo svolgimento dei referendum di cui agli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione. Sono fatte salve le norme di natura specifica non in contrasto con essa.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole: per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

0. 1. 37. 2.

Piscitello, Novelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'accesso con le seguenti: la possibilità di accedere.

0. 1. 37. 3.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Cicciomessere, Rapa-
gnà.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: movimenti politici *inserire le seguenti:* e ai candidati.

0. 1. 37. 4.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Cicciomessere, Rapa-
gnà.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: che siano assicurate *inserire le seguenti:* la parità di trattamento.

0. 1. 37. 5.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Cicciomessere, Rapa-
gnà.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo comunque ai partiti e alle formazioni politiche che abbiano presentato candidature e liste con il proprio contrassegno nelle precedenti elezioni delle Camere e che siano costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere o che abbiano presentato, in almeno due terzi delle circoscrizioni interessate alle elezioni, candidature e liste con lo stesso contrassegno:

a) un tempo di trasmissione pari a cinquanta minuti nell'arco della campagna elettorale, di cui almeno venticinque minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30 e il tempo residuo in quella tra le ore 22,30 e le ore 24;

b) un tempo di cinquanta minuti, non frazionabile, riservato ad una conferenza stampa da emettere a reti unificate alle ore 20,30;

c) un tempo di trenta secondi al giorno, durante tutta la campagna elettorale, in una rubrica dal titolo « Cronaca elettorale », che sarà collocata all'interno dei notiziari di massimo ascolto;

d) un tempo di cinque minuti all'interno di una trasmissione non frazionabile riservata agli appelli finali da emettere, a reti unificate, l'ultimo giorno della

campagna elettorale nella fascia oraria compresa fra le ore 20,30 e le ore 22,30.

0. 1. 37. 6.

Vito, Pannella, Taradash, Cicciomessere, Bonino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni con le seguenti: a partire dal quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali.

0. 1. 37. 7.

Piscitello, Novelli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

0. 1. 37. 8.

Piscitello, Novelli.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o locale.

0. 1. 37. 17.

Vito, Pannella, Cicciomessere, Taradash, Bonino, Rapagnà.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono tenuti inserire le seguenti: al contrario degli editori di quotidiani e periodici.

0. 1. 37. 1.

Sterpa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: la parità di trattamento con le seguenti: la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti, i movimenti ed i candidati presenti nella campagna elettorale.

0. 1. 37. 9.

Vito, Pannella, Cicciomessere, Taradash, Bonino, Rapagnà.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: la parità di trattamento con le seguenti: la completezza rispetto a tutti i partiti, i movimenti ed i candidati presenti nella campagna elettorale.

0. 1. 37. 18.

Vito, Pannella, Cicciomessere, Taradash, Bonino, Rapagnà.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: la parità di trattamento inserire le seguenti: , la completezza e l'imparzialità.

0. 1. 37. 15.

Vito, Pannella, Cicciomessere, Taradash, Bonino, Rapagnà.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: concernenti la campagna.

0. 1. 37. 16.

Vito, Pannella, Cicciomessere, Taradash, Bonino, Rapagnà.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto al comma 5.

0. 1. 37. 14.

Ignazio La Russa, Nania, Butti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le tariffe per le inserzioni e le trasmissioni a pagamento non possono comunque superare la metà di quelle praticate ordinariamente.

0. 1. 37. 10.

Piscitello, Novelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dal trentesimo giorno

precedente la data delle votazioni con le seguenti: A partire dal quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali.

0. 1. 37. 11.

Piscitello, Novelli.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

0. 1. 37. 12.

Piscitello, Novelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: deve essere limitata fino alla fine del periodo con le seguenti: è vietata.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo la parola: è inserire la seguente: inoltre.

0. 1. 37. 13.

Vito, Pannella, Bonino, Taradash, Rapagnà, Ciccionesere.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Accesso ai mezzi di informazione).

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria

del servizio pubblico nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizione di parità tra di loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione concernenti la campagna elettorale.

3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale.

4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7

della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 1 e 3.

5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

1. 37.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Accesso ai mezzi di informazione radiotelevisiva).

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva, che intendano trasmettere a qualsiasi titolo programmi elettorali, devono darne comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e devono garantire che a tali programmi accedano i gruppi di candidati e candidate e le liste in condizioni di parità, secondo modalità stabilite dal Garante stesso, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dai comitati

regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale, la presenza di candidati e candidate o di rappresentanti dei partiti, anche se membri del Governo, nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive non è consentita; nelle trasmissioni informative, deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati e delle candidate.

1. 10.

Vigneri, Bassanini, Barbera.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 1.

Maroni, Dosi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva nonché gli editori di giornali e di periodici, che intendano concedere spazi per la propaganda elettorale secondo le forme consentite all'articolo 2 devono darne comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria indicando i tempi ad esse dedicati e le eventuali tariffe praticate. L'accesso a tali forme, gratuite o a pagamento, deve essere consentito ai gruppi di candidati e candidate, ai singoli candidati e candidate e alle liste in condizioni di parità, praticando, se a pagamento, le medesime condizioni economiche e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo le modalità stabilite dal Garante stesso, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo ge-

nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto riguarda la concessionaria pubblica, con apposito regolamento da emanarsi almeno sessanta giorni prima del giorno delle votazioni.

1. 2.

Maroni, Dosi.

Al comma 1, premettere i seguenti periodi: La presente legge disciplina le attività di propaganda connesse alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali ed allo svolgimento dei referendum di cui agli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione. Sono fatte salve le norme di natura specifica non in contrasto con essa.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

1. 11.

Piscitello, Novelli.

Al comma 1, sostituire le parole: Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica *con le seguenti:* Dal giorno dell'indizione della consultazione elettorale o del referendum.

1. 12.

Piscitello, Novelli.

Al comma 1, sostituire le parole: Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni *con le seguenti:* Dalla data del decreto di indizione dei comizi elettorali.

1. 13.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Bargone, Alfonsina Rinaldi, Tortorella.

Al comma 1, sostituire le parole: i titolari di concessioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale *con le seguenti:* i titolari di autorizzazioni e i titolari di concessioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale.

1. 14.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Bargone, Tortorella, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 1, sostituire le parole: attività di radiodiffusione sonora e televisiva *con le seguenti:* attività di diffusione radiotelevisiva.

1. 15.

Boato, Giuliani.

Al comma 1, sostituire le parole da: A qualsiasi titolo *fino alla fine del comma con le seguenti:* programmi o servizi, che a qualsiasi titolo si occupino della campagna elettorale o vi facciano riferimento debbono garantire la parità di trattamento tra loro delle liste, dei gruppi di candidati, e dei singoli candidati, secondo modalità stabilite dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi, nonché dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, secondo le rispettive competenze.

1. 16.

Vigneri, Bassanini, Bargone, Tortorella, Alfonsina Rinaldi, Barbera.

Al comma 1, sostituire le parole: propaganda elettorale *con le seguenti:* programmi che a qualsiasi titolo si occupino della o facciano riferimento alla campagna elettorale.

1. 17.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Bargone, Tortorella, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 1, sostituire le parole: l'accesso con le seguenti: la possibilità di accedere.

1. 18.

Vito, Pannella, Taradash, Cicciolessere, Bonino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in seduta comune con il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e con un rappresentante per ciascun comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, emana le direttive per l'applicazione delle norme di cui al comma 1 del presente articolo.

1. 19.

Tassi, Nania, Tatarella.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La presidenza delle riunioni congiunte fra il Garante, la Commissione parlamentare di vigilanza ed i rappresentanti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi spetta al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza e per lo svolgimento delle sedute si applica il regolamento della Camera dei deputati.

1. 20.

Tassi, Nania, Tatarella.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Quindici giorni prima del termine indicato al comma 1 ai concessionari ed ai titolari di autorizzazioni per l'esercizio di attività di diffusione radiotelevisiva, compresi quelli privati, sia in ambito nazionale che locale, deve essere consegnato il testo scritto delle norme di comportamento alle quali sono obbligati ad attenersi.

1. 21.

Tassi, Nania, Tatarella.

Sopprimere il comma 2.

1. 22.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Alfonsina Rinaldi, Tortorella, Bargone.

Al comma 2, sostituire le parole: I modi, i tempi e gli spazi di accesso, con le seguenti: I criteri relativi all'accesso.

1. 23.

Vito, Pannella, Taradasch, Cicciolessere, Bonino.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché, fino a: pagamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le tariffe per le inserzioni e le trasmissioni a pagamento non possono superare la metà di quelle praticate ordinariamente.

1. 24.

Piscitello, Novelli.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: 30 giorni.

Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

1. 5.

Maroni, Dosi.

Sopprimere il comma 3.

1. 25.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Alfonsina Rinaldi, Tortorella, Bargone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque ai partiti e alle formazioni politiche che abbiano presentato candidature e liste con il proprio contrassegno nelle precedenti elezioni delle Camere e che siano costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere o che abbiano presentato, in almeno

due terzi delle circoscrizioni interessate alle elezioni, candidature e liste con lo stesso contrassegno:

a) un tempo di trasmissione pari a 50 minuti nell'arco della campagna elettorale, di cui almeno 25 minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30 e il tempo residuo in quella tra le 22,30 e le 24;

b) un tempo di 50 minuti, non frazionabile, riservato ad una conferenza stampa da emettere a reti unificate alle ore 20,30;

c) un tempo di 30 secondi al giorno, durante tutta la campagna elettorale in una rubrica dal titolo « Cronaca elettorale », che sarà collocata all'interno dei notiziari di massimo ascolto;

d) un tempo di 5 minuti all'interno di una trasmissione non frazionabile riservata agli appelli finali da emettere, a reti unificate, l'ultimo giorno della campagna elettorale nella fascia oraria compresa fra le ore 20,30 e le ore 22,30.

1. 26.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa la partecipazione di candidati alle trasmissioni elettorali.

1. 27.

Boato, Giuliani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al di fuori delle forme di propaganda elettorale di cui al successivo articolo 2, nel corso della campagna elettorale, non è consentita la presenza in video e in audio di candidati e candidate o di rappresentanti di partiti, anche se membri del Governo, in trasmissioni ra-

diotelevisive di qualsiasi genere salvo gli abituali programmi dedicati alla informazione, come ad esempio i telegiornali, dei concessionari privati radiotelevisivi a salvaguardia della autonomia e della libertà di informazione delle singole testate giornalistiche. La comunicazione di tali abituali programmi informativi delle emittenti radiotelevisive, con la indicazione dei tempi e della periodicità, va effettuata al Garante per la radiodiffusione e l'editoria secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 1.

1. 3.

Maroni, Dosi.

Al comma 4, dopo la parola: giunte aggiungere le seguenti: e consigli.

1. 28.

Boato, Giuliani.

Al comma 4, dopo le parole: nelle inserzioni pubblicitarie inserire le seguenti: escluse quelle di propaganda elettorale.

1. 29.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Al comma 4, sostituire le parole da: e nelle trasmissioni informative fino alla fine del comma con le seguenti: escluse le trasmissioni informative direttamente riconducibili ad una testata giornalistica che, in quanto tali, sono sottoposte alle medesime disposizioni delle vigenti leggi sulla stampa.

1. 6.

Maroni, Dosi.

Al comma 4, sopprimere le parole da: deve essere limitata fino alla fine del comma.

1. 30.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e comunque garantendo condizioni di parità.

1. 31.

Piscitello, Novelli.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nelle trasmissioni informative non sono trasmessi interviste o dibattiti con candidati né sarà diffusa la loro immagine filmata o in fotografia.

1. 32.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 1, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani e periodici e spot pubblicitari radiotelevisivi.

1. 4.

Maroni, Dosi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La Concessionaria del servizio pubblico è tenuta inoltre a rispettare i seguenti criteri:

a) qualora venga attribuito gratuitamente un maggiore tempo di accesso a qualsiasi soggetto avente diritto deve essere concesso un uguale tempo, alle stesse condizioni, a ciascun altro avente diritto;

b) per quanto riguarda i notiziari, non sono trasmessi interviste o dibattiti con candidati, né sarà diffusa la loro immagine filmata o in fotografia;

c) per quanto riguarda le altre trasmissioni, la Concessionaria del servizio pubblico non trasmetterà interviste e dibattiti elettorali, riprese dirette o filmate di comizi e di manifestazioni di partito.

1. 33.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali prodotte da liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

1. 34.

Boato, Giuliari.

Al comma 5, sopprimere la parola: ufficiali.

1. 35.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Tortorella, Bargone, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 5, sostituire le parole: promosse da con le seguenti: di.

1. 36.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva come tempo minimo a ciascuno dei soggetti che ne hanno diritto ai sensi del comma 2:

a) un tempo di trasmissione pari a 40 minuti nell'arco della campagna elettorale, di cui almeno 20 minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

b) un tempo di 40 minuti, non frazionabile, riservato ad una conferenza stampa da emettere a reti unificate alle ore 20,30;

c) un tempo di 30 secondi a giorni alterni durante tutta la campagna elettorale per comunicazioni riguardanti la campagna elettorale in una rubrica dal titolo « Cronaca elettorale », che sarà collocata all'interno dei notiziari di massimo ascolto;

d) un tempo di 4 minuti all'interno di una trasmissione non frazionabile riservata agli appelli finali da emettere, a reti unificate, l'ultimo giorno della campagna elettorale nella fascia oraria compresa fra le ore 20,30 e le ore 22,30.

2. Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al comma 1:

a) in tutti i casi: i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato candidature e liste con il proprio contrassegno nelle precedenti elezioni delle Camere e che siano costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere;

b) i partiti e le formazioni politiche che non siano compresi nella lettera a), ma abbiano presentato, in almeno due terzi delle circoscrizioni interessate alle elezioni, candidature o liste con lo stesso contrassegno.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce le modalità di utilizzazione degli spazi di cui ai commi 1 e 2 secondo i criteri della pariteticità nella ripartizione degli spazi tra i soggetti che ne hanno diritto e del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione degli stessi.

4. La Concessionaria del servizio pubblico è tenuta inoltre a rispettare i seguenti criteri:

a) qualora venga attribuito un maggiore tempo di accesso a qualsiasi soggetto avente diritto a norma del comma 2, deve essere concesso un uguale tempo, alle stesse condizioni, a ciascun altro avente diritto;

b) per quanto riguarda i notiziari, non sono trasmessi interviste o dibattiti

con candidati, né sarà diffusa la loro immagine filmata o in fotografia;

c) per quanto riguarda le altre trasmissioni, la Concessionaria del servizio pubblico non trasmetterà interviste e dibattiti elettorali, riprese dirette o filmate di comizi e di manifestazioni di partito; i candidati e i rappresentanti di partito anche se non candidati non possono intervenire in alcuna trasmissione.

1. 01.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo delle Camere le trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale diffuse dalle emittenti diverse dal servizio pubblico radiotelevisivo debbono rispettare le seguenti condizioni:

a) far rientrare nell'ambito della disciplina della propaganda elettorale tutte le trasmissioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, a pagamento o gratuite, sia che vengano autogestite dai partiti o dai candidati, oppure gestite dalle stesse emittenti televisive;

b) le reti nazionali e i circuiti devono riconoscere a ciascun partito e formazione politica aventi diritto all'utilizzazione degli spazi riservati dalla Concessionaria del servizio pubblico l'accesso gratuito alle emittenti per un tempo complessivo minimo di 50 minuti non frazionabile per più di tre volte, di cui 30 minuti nella stessa ora, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le 22,30. Qualora una rete o un circuito attribuisca un maggiore tempo di accesso ad un qualsiasi partito, deve concedere un ulteriore eguale tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o formazione politica. Le reti nazionali e i circuiti, l'ultimo giorno della campagna elettorale, devono trasmettere un appello finale di ogni par-

tito o formazione politica che partecipa alla competizione elettorale, della durata di 4 minuti ciascuno, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

c) le emittenti locali devono riconoscere a ciascun partito e formazione politica che partecipa alla competizione elettorale l'accesso gratuito per un tempo complessivo di almeno 30 minuti, nella stessa ora, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30;

d) tutte le emittenti televisive possono riservare alla propaganda elettorale a pagamento non più di un terzo del tempo complessivo giornaliero utilizzato per la pubblicità commerciale. Tutte le emissioni di propaganda elettorale devono porre in evidenza, in sovrimpressione, la dicitura: « Propaganda elettorale a pagamento ». La tariffa e le condizioni devono essere uguali per tutti i richiedenti. Il tempo offerto deve essere diviso in parti uguali tra tutti i partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale;

e) tutte le emittenti radiofoniche devono osservare quanto stabilito alle lettere c) e d): la fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30, di cui alla lettera c), è sostituita da quella compresa tra le ore 10 e le ore 13 e la dicitura di cui alla lettera d) è sostituita da un annuncio posto all'inizio e alla fine di ogni singola emissione a pagamento;

f) il Ministro dell'interno deve accertare la veridicità delle dichiarazioni rese da ciascuna emittente, nonché il rispetto delle prescrizioni dettate con la presente legge, avvalendosi anche dei dati e delle elaborazioni forniti dall'apposito Centro di documentazione sull'attività del servizio pubblico radiotelevisivo;

g) ogni infrazione delle presenti norme viene comunicata all'emittente, che nel termine di quarantotto ore deve far pervenire le sue osservazioni al Ministro il quale, qualora l'esito dell'accertamento sia positivo, deve immediatamente prescrivere all'emittente l'adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare l'equilibrio vio-

lato. In particolare, qualora l'infrazione interessi il principio dell'eguale ripartizione degli spazi di propaganda elettorale tra i partiti, il Ministro deve ordinare all'emittente di mettere a disposizione ulteriore uguale tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o gruppo politico.

2. Le reti nazionali e i circuiti, entro il giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, devono depositare al Ministero dell'interno apposita comunicazione nella quale debbono indicare:

a) le fasce orarie ed i tempi che vengono messi a disposizione per le trasmissioni di propaganda elettorale;

b) se i tempi messi a disposizione siano a titolo gratuito o a pagamento;

c) le condizioni tariffarie normalmente praticate per la pubblicità commerciale e quelle che intendono praticare per la pubblicità elettorale. Queste ultime tariffe non possono comunque essere superiori a quelle commerciali.

3. In caso di inottemperanza alle prescrizioni ripristinatorie ed in ogni ipotesi di infrazione accertata dopo lo svolgimento della campagna elettorale, il Ministro dispone l'immediata chiusura dell'emittente fino ad un massimo di cinque giorni.

1. 02.

Vito, Pannella, Taradash, Ciccio-messere, Bonino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Centro di documentazione sull'attività del servizio pubblico radiotelevisivo in periodo elettorale.

2. Il centro dispone delle registrazioni di tutti i programmi trasmessi in periodo elettorale dal servizio pubblico e dei dati relativi all'ascolto.

3. Il Centro effettua, su richiesta, elaborazioni dei dati di cui dispone.

4. Sia l'accesso ai dati che la richiesta di loro elaborazioni sono consentiti a tutti i cittadini ed è gratuita esclusivamente per i membri del Parlamento e del Governo.

5. Le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio pubblico e le relative trascrizioni devono essere messi a disposizione dei richiedenti entro dodici ore dalla loro emissione.

6. Per la realizzazione del servizio viene costituito un ufficio autonomo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cui struttura, il numero e le qualifiche del personale statale addetto saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per la copertura finanziaria dei servizi resi dal Centro è istituita, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita rubrica denominata « Centro di Documentazione

sull'attività del servizio pubblico radiotelevisivo ».

1. 03. (Nuova formulazione).

Vito, Pannella, Taradash, Ciccimessere, Bonino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Accesso ai quotidiani e ai periodici).

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere garantita, fatte salve le norme vigenti a tutela della libertà di stampa e di opinione, parità di trattamento tra i vari candidati nell'ambito di appositi spazi informativi ad essi riservati da quotidiani e periodici. A tal fine apposito regolamento sarà emanato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 04.

Gasparri.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 26 ottobre 1993.**

Caccia, Caldoro, Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Fincato, Foschi, Luigi Grillo, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Sacconi, Savino, Silvestri, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Caccia, Caldoro, Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Fincato, Formigoni, Foschi, Luigi Grillo, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Pischio, Sacconi, Savino, Silvestri, Spini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 25 ottobre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOTTINI: « Norme per l'utilizzazione del personale in cassa integrazione guadagni » (3277);

BOTTINI: « Nuove norme per il rilascio della carta d'identità ai cittadini sordomuti » (3278);

TASSI: « Modifica all'articolo 28 del codice penale concernente il divieto di divulgazione di interventi di soggetti interdetti dai pubblici uffici » (3280).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa regionale.**

In data 25 ottobre 1993 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna:

« Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale della Sardegna » (3279).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 25 ottobre 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 1294. — Deputati TATARELLA ed altri; MARTINAT ed altri; PARLATO e VALENSISE; MARTINAT ed altri; IMPOSIMATO ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; BOTTA ed altri; CERUTTI ed altri; MARTINAT ed altri; DELBUE ed altri; MAIRA; FERRARINI ed altri; BARGONE ed altri; TASSI; RIZZI ed altri; MAURIZIO BALOCCHI ed altri; PRATESI ed altri; MARCUCCI e BATTISTUZZI; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Legge quadro in materia di lavori pubblici » (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1784-1904-1998-2145-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta del 19 ottobre 1993 è stata assegnata alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, la proposta di legge n. 2711.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge di iniziativa dei deputati TARADASH ed altri: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importa-

zione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera » (3263) (*Parere della I e della XII Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopraindicata.

**Annunzio di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimento Tipografico
Carlo Colombo S.p.A.*